



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO ED AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE NUMERO 97 DEL 09/02/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE IMPRESE DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEL TERZIARIO E DELL'ARTIGIANATO, SITUATE ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL DUC DI LODI - AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA IN SEGUITO ALLA RENDICONTAZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamate le deliberazioni:

- di Consiglio Comunale n. 47 del 26.05.2021 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2022-2023;
- di Consiglio Comunale n. 48 del 26.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2022-2023;
- di giunta Comunale n.191 del 15.12.2021 con la quale è stato aggiornato il piano esecutivo di gestione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 è stato differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2023-2024;

Rilevato che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2022-2023-2024 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Evidenziato come in esercizio provvisorio ai sensi del succitato art. 163, comma 1, gli enti gestiscono gli stanziamenti competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione e, nello specifico, con riferimento agli stanziamenti dell'esercizio 2022 del bilancio finanziario di previsione 2021-2022-2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 26.05.2021;

Evidenziato, altresì, come:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D. Lgs. 267-2000 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5 nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamata la Normativa dell'Unione Europea:

- **Regolamento (UE) n. 1407/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- **Regolamento (UE) n. 651/2014** della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI";
- **Comunicazione C(2020) 1863 final** della Commissione del 19 marzo 2020 recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i..

Richiamata la Normativa nazionale:

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni".

Richiamata la Normativa regionale:

- Legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e s.m.i.;
- Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica";

Preso atto che l'Amministrazione comunale ha inteso destinare delle risorse proprie quale ristoro a fronte dell'emergenza Covid-19, al fine di favorire la ripartenza delle attività economiche ed i servizi a utenti e visitatori e l'avvio di nuove attività situate all'esterno del perimetro del Distretto Urbano del Commercio di Lodi;

Rilevato che la somma stanziata dall'Ente è pari all'importo di €. **400.000,00**;

Vista la Delibera di Giunta n. 139 del 06.10.2021 con la quale è stato approvato il Bando per l'assegnazione del contributo alle imprese esterne al perimetro del D.U.C.;

Preso atto della Determina n. 1076 del 08/11/2021 con cui è stata nominata la Commissione di Valutazione;

Preso atto che entro il 31.10.2021 sono state presentate n. 60 domande di partecipazione al suddetto Bando da parte dei titolari di attività economiche e che per le stesse è stato necessario effettuare l'istruttoria formale e di merito;

Vista la Determina Dirigenziale n. 1243 del 10/12/2021 di approvazione del verbale della commissione di valutazione delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese del commercio, della ristorazione, del terziario e dell'artigianato, situate all'esterno del perimetro del D.U.C. di Lodi - approvazione della graduatoria e codici COR;

Acquisita la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese da parte delle imprese partecipanti di cui all'art. 12 del Bando;

Visto il verbale della Commissione di Valutazione del 07/02/2022 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da cui emerge che:

- n. 3 imprese non hanno provveduto alla rendicontazione;
- n. 2 imprese, in sede di rendicontazione hanno perso i presupposti per l'erogazione del contributo;
- n. 2 imprese risultano inadempienti nei confronti degli enti previdenziali e pertanto in contrasto con l'art 3 del bando;
- altre imprese che pur avendo rendicontato sono risultate beneficiarie di una somma inferiore rispetto a quella preventivamente prevista.

Atteso che in seguito a quanto verificato e relazionato, vi è capienza per l'assegnazione del contributo alle imprese ammesse ma non finanziate con il primo esame delle istanze pervenute e pertanto si rende necessario l'aggiornamento della precedente graduatoria;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., l'art. 4, comma 2) e l'art. 17 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. in merito alle competenze dei Dirigenti;
- gli art. 4,5,6 e 6bis del D. Lgs. 241/1990 in merito al responsabile del procedimento;
- il D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi ed in particolare l'allegato 4/2 di definizione del principio contabile/finanziario applicato alla competenza finanziaria;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6bis della legge 241/90, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente;
- i principi contabili contenuti nel D. Lgs. 267/2000;
- il regolamento comunale di contabilità e quello del procedimento amministrativo;

Attestato quanto previsto:

- dall'art. 3 del D. Lgs. 267/2000 in merito all'autonomia dei comuni e delle province;
- dall'art. 12 de D. Lgs. 241/1990 in merito ai provvedimenti attributivi di vantaggi economici;
- dagli artt. 183, 184, 185 e 191 del D.lgs.267/2000 relativi alla fase di gestione delle spese nonché alle regole per l'assunzione di impegni e effettuazione di spese;
- dall'art. 147bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000 relativo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile su tutti gli atti della pubblica amministrazione;
- dalla Legge n. 243/2012, modificato dalla L. 164/2016 e dalla legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017) in materia di rispetto del pareggio di bilancio per gli enti locali;
- dalla Circolare n.34/E dell'Agenzia delle Entrate del 21/11/2013 all'oggetto: "trattamento agli effetti dell'IVA dei contributi erogati da amministrazione pubbliche – Criteri generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche amministrazioni, come contributi o corrispettivi";
- dalla legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

DETERMINA

1. Di considerare i richiamati dettami normativi quale premessa sostanziale del presente provvedimento;
2. Di procedere alla pubblicazione dell'aggiornamento alla graduatoria approvata con Determina Dirigenziale n. 1243 del 10/12/2021;
3. Di dare atto che, a seguito dell'avvenuta trasmissione della rendicontazione, qualora nel corso della verifica della documentazione fornita emergessero riduzioni delle spese effettivamente sostenute, si procederà con una rideterminazione proporzionale del contributo concesso secondo i termini e le modalità previste dal Bando.
4. Di dare atto che, il Comune di Lodi effettuerà l'erogazione del contributo, al netto della ritenuta di legge del 4%, al termine delle procedure di rendicontazione, secondo i termini e le modalità previsti dal Bando e previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC) e che, in caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, non si potrà procedere all'erogazione del contributo (artt. 3 e 12 del Bando).
5. Di pubblicare il presente provvedimento su sito istituzionale del Comune, nella home page e all'Albo Pretorio, ai sensi del D.Lgs 33/2013, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di accesso civico, di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Si dà atto infine che:

- *si provvederà, ricorrendo il caso, alla pubblicazione nella sezione del sito “amministrazione trasparente” in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 e sue successive modificazioni ed integrazioni, da ultima quella del D.lgs. n. 97/2016;*
- *in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall’39; art.2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.*

**Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale**